

Procedimento disciplinare per fatti astrattamente riconducibili alla manifestazione del pensiero di un dipendente pubblico

C.G.A. - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 16 luglio 2015 , n. 539

N. 539/2015 Reg. Prov. Coll.
N. 889 Reg. Ric.
ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 889 del 2014, proposto da:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi n. 81;

contro

G. G., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Immordino in Palermo, Via Libertà n. 171;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE I n. 02025/2014, resa tra le parti, concernente lavoro - sospensione cautelare dal servizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G. G.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Quiligotti e gli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il dott. G. G., Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato, ha proposto un primo ricorso - integrato da motivi aggiunti - contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento del provvedimento n. 333-C/1806 del 23.3.2009 con il quale il Capo della Polizia ha decretato la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente.

Con un secondo ricorso ha impugnato il provvedimento 333-C/1806 del 5.8.2009 con il quale il Capo della Polizia, ha decretato la sospensione cautelare dal servizio di mesi 6 del ricorrente a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il funzionario sarebbe cessato dalla posizione di sospeso in via cautelare, nonché altri atti.

Con ulteriore ricorso ha impugnato il provvedimento del 31.8.2009 con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 6, a decorrere dal 24.3.2009; giorno successivo a quello in cui il funzionario è stato sospeso in via cautelare, nonché altri atti.

Con un quarto ricorso ha impugnato il provvedimento 333-C/1806 del 23.3.2010 con il quale gli è stato rinnovato il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 del DPR 737/81 e 92 del DPR 3/57 a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica del provvedimento, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Con altro ricorso ancora ha impugnato il provvedimento n. 333-C/1806 del 10.9.2010 con cui è stato escluso dallo scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato ai sensi degli artt. 57, comma 3, del D. Lgs. 334/2000 e dell'art. 60 del D. Lgs 334/2000 lett. d), nonché altri atti.

Con un ultimo ricorso ha impugnato il decreto del 16.2.2011 con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dall'impiego a decorrere dal 24.3.2010, ai sensi dell'art. 7, comma 2, n. 6, del DPR 737/81, nonché altri atti connessi.

Gli atti impugnati, aventi ad oggetto vari procedimenti disciplinari, sono stati giustificati dall'amministrazione per avere il ricorrente tenuto una condotta che non sarebbe stata conforme al decoro delle sue funzioni quale si deduce dalla pubblicazione di sue dichiarazioni rese in varie occasioni e anche dalla pubblicazione di dialoghi intrattenuti con giornalisti.

Quanto al primo ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto per l'annullamento del provvedimento n. 333-C/1806 del 23.3.2009 di sospensione cautelare dal servizio, l'interessato ha fatto valere otto motivi a cui si è aggiunto un ulteriore motivo proposto con il ricorso per motivi aggiunti.

Con il secondo ricorso con cui è stato impugnato il provvedimento n. 333-C/1806 del 5.8.2009, emanato per avere il ricorrente rilasciato un'intervista al giornalista P. O., sono state dedotte varie censure rubricate in sei motivi di ricorso.

Quanto al ricorso proposto contro il provvedimento del 31.8.2009, con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 6, quantunque il ricorrente si trovasse già sospeso, provvedimento determinato dal dialogo su Facebook intercorso con un giornalista del settimanale P., sono stati fatti valere nove distinti motivi di ricorso.

Per quel che attiene al ricorso proposto avverso il provvedimento del 22.3.2010, con il quale è stato nuovamente sospeso cautelatamente dal servizio a decorrere dal 24.3.2010, giorno in cui è venuta meno l'efficacia delle precedenti sanzioni disciplinari e quindi avrebbe dovuto assumere nuovamente servizio, il ricorrente, premesso che sono state valutate disciplinarmente dichiarazioni rese nel corso di un convegno e nel corso di un congresso di Italia dei valori, diffuse dal media, ha fatto valere svariate censure ricomprendendole in sette motivi di ricorso.

Quanto all'ulteriore ricorso con cui è stato impugnato il provvedimento del 12.5.2010 di esclusione dallo scrutinio per merito comparativo per primo dirigente, sono stati fatti valere meri vizi di illegittimità derivata.

Infine, per quel che attiene al ricorso avverso il provvedimento di destituzione dall'impiego del 16.2.2011, premessa l'affermazione che le dichiarazioni riportate dai media sono state decontestualizzate e che esse non sono state mai rese in nome e per conto dell'amministrazione, il ricorrente ha fatto valere numerosissime censure che ha articolato in 13 motivi di ricorso.

In tutti i ricorsi si è costituita a difesa dell'amministrazione l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha depositato memoria e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tribunale, dopo avere proceduto alla riunione dei ricorsi, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, ha proceduto, ritenendolo necessario ai fini della decisione, ad inquadrare esattamente i fatti nel peculiare momento storico nel quale sono accaduti, tenendo conto, in particolare, della loro consistenza, della loro scansione temporale e della condotta esemplare tenuta dal ricorrente nello svolgimento della sua attività prima di incorrere nei provvedimenti contestati.

Sempre ai fini del decidere il Tribunale ha ritenuto opportuno esaminare e riportare in sentenza il testo delle dichiarazioni presuntivamente rese nelle varie occasioni dal ricorrente - in vario modo rese pubbliche dai mezzi di informazione - e ritenute dall'amministrazione idonee a sorreggere i provvedimenti disciplinari inflittigli in quanto concretizzerebbero un comportamento fortemente scorretto, tenuto con ostentata pertinacia, in contrasto con i doveri che gravano su ogni soggetto appartenente alla P.S. nel momento in cui presta il giuramento.

Dopo la ricostruzione fattuale di cui si è detto, il Tribunale, passando all'esame del merito dei vari ricorsi, ha preliminarmente disatteso le censure di incompetenza mosse avverso i due provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio del 23.3.2009 e del

23.3.2010 e avverso il provvedimento di irrogazione della seconda sanzione disciplinare del 31.8.2009.

Ha tuttavia ritenuto che entrambi i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio fossero viziati in quanto, come aveva dedotto il ricorrente, non è stato indicato un termine finale di efficacia. I medesimi provvedimenti sarebbero altresì illegittimi in quanto non avrebbero neppure accennato ai gravi motivi che avrebbero dovuto giustificarli così come dispone l'art. 92, comma 1, del T.U. 3/57. Essi sarebbero ancora affetti per eccesso di potere in quanto sproporzionati tenuto conto che, fino alla contestazione degli addebiti del 18.3.2009, nessun richiamo o rimprovero era stato mai mosso alla condotta del ricorrente. Altresì, tenuto conto che nei provvedimenti non vi è nessun accenno delle ragioni che avrebbero impedito la comunicazione di avvio del procedimento, i medesimi andrebbero considerati illegittimi per violazione delle regole di partecipazione.

Con riferimento agli aspetti più importanti della vicenda, cioè a dire alle contestazioni mosse ai tre provvedimenti sanzionatori, due di sospensione dal servizio e uno di destituzione dall'impiego, il Tribunale ha ritenuto in primo luogo che non fosse pienamente fondata la prospettazione del ricorrente secondo cui nessuna censura potrebbe essergli mossa in quanto le dichiarazioni dal medesimo rese, oggetto dei procedimenti disciplinari, costituirebbero esercizio del diritto costituzionalmente garantito anche ai dipendenti pubblici di libera manifestazione del pensiero.

Infatti, pur riconoscendosi che anche al dipendente della P.S. va garantita la pienezza della libertà di manifestazione del pensiero, l'esercizio del relativo diritto deve avvenire con un linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo e con grande attenzione alla veridicità dei fatti riferiti o quantomeno all'attendibilità dei medesimi.

Pur nel contesto di queste precisazioni, lo stesso Giudice ha tuttavia osservato che l'amministrazione, da parte sua, ha adottato, all'evidenza, provvedimenti sproporzionati omettendo di valutare nel comportamento del ricorrente l'elemento soggettivo, le circostanze e le modalità di fatto, nonché la veridicità o meno dei fatti riferiti, trascurando la circostanza di per sé rilevante che prima di allora nessuna contestazione era stata mossa all'operato del dipendente.

Le superiori critiche di violazione del principio di proporzionalità trovano conferma nel fatto che la sanzione disciplinare del 5.8.2009, emanata a seguito delle dichiarazioni del ricorrente del 7.3.2009, è stata immediatamente irrogata nella misura massima di 6 mesi.

Ad avviso del Tribunale, i lamentati vizi risultano ancora più evidenti per quel che attiene alla sanzione disciplinare del 31.8.2009, anch'essa adottata nella misura di sei mesi a causa delle dichiarazioni del 19.3.2009.

Posta la valutazione di illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni della sospensione dal servizio, ha ritenuto il Tribunale che anche il provvedimento di destituzione sia viziato per eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, non sussistendo i presupposti che l'art. 7, comma 2, n. 6, del DPR 737/81, che pone sospensione dal servizio o precedenti provvedimenti disciplinari quali presupposti necessari ai fini dell'adozione della destituzione.

Conclusivamente quindi il Tribunale ha annullato tutti i provvedimenti disciplinari e cautelari adottati nei confronti del ricorrente.

Quanto infine al ricorso avente ad oggetto il provvedimento del 10.9.2010 di esclusione del ricorrente dallo scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della P.S., il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale in ragione dell'omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati. Ha dichiarato pertanto lo specifico ricorso inammissibile, concludendo quanto alle spese per la loro compensazione.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero dell'Interno che l'ha criticata, sotto vari profili.

Premesso che i provvedimenti emanati dall'amministrazione e impugnati dal dott. G. G. si inseriscono in un periodo temporale (2009-2011), caratterizzato da un elevatissimo clamore mediatico, derivato da indagini della magistratura in tema di intercettazioni telefoniche e da una particolare congiuntura politica, che vedeva protagonista il dott. G. G., l'Amministrazione ha contestato le affermazioni del primo giudice ritenendo in sintesi quanto segue:

- 1) che i fatti imputati all'odierno resistente sono tutti di estrema gravità;
- 2) che la valutazione dei fatti stessi rientra nella discrezionalità dell'amministrazione e non sarebbe sindacabile in sede di legittimità;
- 3) che le previsioni legislative pertinenti all'adozione dei provvedimenti di sospensione cautelare, ai procedimenti disciplinari e al provvedimento di destituzione sono stati puntualmente osservati dall'amministrazione.

All'udienza del 6.5.2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato per le ragioni appresso indicate.

Osserva il Collegio che i vari passaggi logici della decisione del primo giudice sono accomunati dal rilievo, che questo Giudice condivide, che i provvedimenti adottati dall'amministrazione sono illegittimi per violazione del principio di proporzionalità.

E' implicita, quindi, nella decisione del Tribunale l'ammissione della non perfetta corrispondenza dei comportamenti tenuti dal Vice Questore aggiunto dott. G. G. ai suoi doveri, risultanti dalla condizione di essere dipendente delle istituzioni dello Stato, con la sottintesa ammissione che all'amministrazione resterebbe la possibilità di rivalutarli, ma senza potere trarre da essi le stesse conclusioni.

La sproporzione, che inficia gli atti impugnati in primo grado, si collega alla valutazione che l'amministrazione ha dato dei fatti e di comportamenti imputati al ricorrente, che, considerata la loro intrinseca natura, il contesto in cui avvenivano e il fatto di essere comunque riconducibili al diritto inalienabile di manifestazione del pensiero, appare per niente equilibrata e, quindi, affetta dal grave vizio della causa rilevato dalla sentenza.

Il vizio appare già evidente nel provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del 23.3.2009, che quantunque si rivolgesse a un dipendente, che sino alla diffida del 18.3.2009 (cioè di qualche giorno prima) non era stato mai censurato, è stato adottato senza l'indicazione di un termine finale, presentandosi nella sostanza come un allontanamento dal servizio sine die.

Parimenti, sproporzionati e non correttamente rapportati ai fatti cui fanno riferimento appaiono i provvedimenti disciplinari (del 5.8.09, del 31.8.09, del 23.3.2010 e del 16.2.2011), tre di sospensione e uno di destituzione. Essi vengono giustificati dall'amministrazione sulla base della presunta gravità dei comportamenti tenuti dal dott. G. G., che avrebbe, così agendo, screditato le amministrazioni e le istituzioni dello Stato e dello specifico turbamento che la sua permanenza in servizio avrebbe potuto determinare.

Omette però l'amministrazione di considerare che le dichiarazioni rese dal resistente il 19.3.2009, che hanno dato luogo alla sanzione disciplinare del 31.8.2009 di mesi sei, non solo appaiono molto meno gravi delle precedenti, ma non è accertato, né si è fatto uno sforzo in questo senso, che siano state rese pubbliche per volontà del ricorrente, così che, non sussistendo la prova dell'elemento psicologico, la condotta non poteva neppure essere sanzionata.

Del resto l'amministrazione non ha attribuito al dott. G. G. una condotta attiva, quale quella di avere pubblicato, come risulta dal foglio degli addebiti, ma una condotta semplicemente omissiva quale quella di non avere impedito la pubblicazione delle dichiarazioni, non risultando però chiaro quale comportamento avrebbe dovuto tenere al fine di impedire la pubblicazione, circostanze queste che rendono - come convincentemente rilevato dal TAR - quanto mai inappropriato l'uso dell'avverbio "pervicacemente" con cui viene qualificata la condotta del ricorrente che non risulta invece neppure ascrivibile con certezza al medesimo.

Parimenti per quel che attiene alle dichiarazioni rese dal resistente il 6.2.2010 nell'ambito del Convegno Italia dei Valori e nel dicembre 2009 nell'ambito del Convegno di Cervignano, le prime sanzionate con il provvedimento di sospensione e le seconde sanzionate con il provvedimento di destituzione, osserva il Collegio che appare condivisibile l'affermazione del TAR secondo cui l'Amministrazione non ha tenuto conto che esse, seppure non consentite nella maniera in cui sono state rese dal Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato, andavano pur sempre inquadrate nell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero.

Aggiungasi che, per quel che riguarda le dichiarazioni rese nell'ambito dei due convegni appena ricordati del dicembre 2009 e del febbraio 2010 non si comprende bene come il resistente avrebbe potuto impedire che il contenuto dei suoi interventi venisse diffuso

attraverso i media, i quali, si suppone, abbiano reso pubblico il panorama complessivo degli argomenti che i vari relatori avevano trattato nell'ambito delle iniziative congressuali che, per usare le stesse espressioni della difesa dell'amministrazione, si svolgevano in un contesto di accesa conflittualità in un periodo temporale obiettivamente caratterizzato da un elevatissimo clamore mediatico e da una particolare congiuntura politica, che di certo sfuggiva al controllo.

La dinamica dei fatti è stata, quindi, sopravvalutata dall'Amministrazione sia perché non ha prestato la dovuta attenzione al contesto in cui avvenivano sia perché ha del tutto trascurato la loro riconducibilità al diritto di critica, che ha copertura costituzionale.

Il ridimensionamento della gravità dei fatti, posta a fondamento dei provvedimenti impugnati effettuato nella sentenza del TAR e condiviso dal Collegio, è criticato dall'Amministrazione appellante come un'invadenza del settore delle valutazioni discrezionali di esclusiva pertinenza dell'amministrazione.

Il Tribunale, quindi, si sarebbe indebitamente sostituito al Ministero nel rifare valutazioni a questo riservate.

Il Collegio non condivide le critiche così formulate.

Innanzitutto le difese dell'amministrazione, pur facendovi riferimento, non tengono nel debito conto che i comportamenti attribuiti al dott. G. G. sono collegati all'esercizio di diritti inviolabili, qual è quello di manifestazione del pensiero, al quale è bene ricordarlo, l'art. 21 della Costituzione pone l'unico limite del buon costume. Questo inquadramento non significa di certo che il soggetto, che faccia uso del suo diritto fondamentale di manifestazione del pensiero, non debba tener conto di altri valori pur protetti dall'ordinamento, tra cui di certo rientrano il prestigio e il decoro delle istituzioni dello Stato, ma il bilanciamento tra questi valori, proprio perché quello di libera manifestazione del pensiero ha piena copertura costituzionale, deve essere fatto in modo da garantire comunque e dovunque la salvaguardia del nucleo incompressibile del diritto stesso, il cui esercizio non può essere sanzionato.

Posto che non può dubitarsi, ad avviso del Collegio, della necessità di consentire comunque l'esercizio sia pur limitato del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in qualunque situazione, risulta erronea l'affermazione dell'amministrazione secondo cui l'apprezzamento della gravità delle dichiarazioni rese da un soggetto (e quindi il punto in cui fissare il bilanciamento) rientri tra le valutazioni discrezionali dell'amministrazione. Se così fosse il diritto fondamentale di cui discutiamo perderebbe di consistenza e resterebbe affidato alle valutazioni autoritative degli organi dello Stato, le quali, invece, trovano proprio nella sua qualità di diritto fondamentale un limite invalicabile, che sussiste in qualunque situazione, anche quando il soggetto che esercita il diritto si trovi alle dipendenze della P.A., come nel caso considerato.

Consegue, da quanto sopra evidenziato, che nel caso in cui si controverta in merito alla legittimità delle manifestazioni del pensiero rese da un dipendente e dei provvedimenti repressivi dell'amministrazione, il soggetto chiamato a dirimere la controversia non può che essere il giudice, che non trova, quindi, limiti all'esercizio del suo potere valutativo nella circostanza pura e semplice che l'amministrazione sia titolare al riguardo di poteri di apprezzamento discrezionali.

Considerando le critiche contenute nell'appello alla sentenza impugnata alla luce delle considerazioni sopra svolte, emerge chiaramente che esse rimangono limitate alle affermazioni ripetute, ma - ad avviso del Collegio - non convincentemente dimostrate dell'estrema gravità dei comportamenti ascritti al resistente, senza che l'Amministrazione abbia dimostrato di avere tenuto conto, oltre ai possibili rimandi all'art. 21 Cost., ai necessari accertamenti in merito alla veridicità dei fatti e alla natura dell'elemento psicologico, del contesto in cui esse si manifestavano, dell'accesso clima politico generale, peraltro ricordato dalla difesa dell'amministrazione a pag. 7 dell'appello, dove si fa riferimento, come è stato già detto, a una situazione contraddistinta da "una particolare congiuntura politica".

Giova a proposito ricordare che la giurisprudenza che si è occupata di problemi simili, ha esplicitamente precisato che "nell'ambito di un procedimento disciplinare per fatti astrattamente riconducibili alla manifestazione del pensiero in una delle sue declinazioni... la valutazione della gravità della mancanza contestata al lavoratore, in relazione alla quale viene adottata una sanzione disciplinare, deve essere accertata in modo concreto e con riferimento a indici oggettivi e soggettivi, quali le circostanze e la modalità del fatto nonché la natura dell'elemento psicologico della condotta addebitata (TAR Lazio, sez. I quater, n. 5566/13).

Conclusivamente, le statuizioni del primo giudice, in merito alla legittimità del provvedimento cautelare di sospensione dal servizio del 23.3.2009, come degli altri provvedimenti sanzionatori, si sottraggono alle critiche dell'appellante sia perché - come si è già detto - non sono ben chiari i gravi motivi che li giustificerebbero, ovvero sia l'attualità del danno che sarebbe venuto all'amministrazione dal mantenimento in servizio del dott. G. G., sia perché tali atti appaiono sproporzionati se si considerano i precedenti di servizio del resistente nonché il fatto che andassero a sanzionare comportamenti comunque riconducibili al diritto fondamentale di manifestazione del pensiero.

Il Collegio deve ora farsi carico di altri profili dell'appello, con cui l'appellante intende dimostrare la fondatezza dei provvedimenti adottati.

L'Amministrazione, a riprova della gravità del comportamento tenuto dal resistente e a riprova della piena consapevolezza che il medesimo aveva di violare i propri doveri d'ufficio, richiama le circolari (di cui alle note 555 del 14.10.2003 e 5020 del 20.9.2002) con le quali erano stati prescritti ai dipendenti precisi limiti e modalità da osservare nel caso di rapporti con giornalisti e in genere nel caso in cui si rendessero dichiarazioni astrattamente idonee ad impegnare l'amministrazione.

La violazione delle prescrizioni contenute nelle citate circolari, che il dott. G. G., in quanto dipendente della Polizia di Stato, aveva il preciso obbligo di rispettare, darebbe la prova tanto della intenzionalità del suo comportamento quanto della gravità del comportamento stesso. Da ciò l'errore in cui sarebbe caduto il primo Giudice nel dubitare della gravità di comportamenti ascritti al resistente.

Il Collegio non può condividere le tesi difensive del Ministero così prospettate. In disparte la circostanza che può dubitarsi che il resistente, appena rientrato in servizio nel 2009 dopo l'aspettativa cominciata nel 2000, conoscesse il contenuto delle circolari, osserva il Consiglio che, considerata la natura del diritto da questi esercitato, nessuna limitazione poteva subire dalle circolari adottate dal Ministero in materia di contatti con gli organi di stampa e di dichiarazioni idonee a impegnare la Polizia di Stato, giacché non sarebbe ammissibile che atti interni dell'amministrazione pongano al diritto fondamentale di critica limiti così stringenti da determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari gravissime nel caso della loro inosservanza. Come si è visto il bilanciamento del diritto di critica può avvenire solo con altri diritti o valori espressamente protetti dall'ordinamento e il punto di equilibrio non può essere fissato in forza di atti interni dell'amministrazione. Correttamente quindi la sentenza ha individuato tali valori nei doveri di fedeltà e di rettitudine che debbono essere rispettati dai dipendenti dell'Amministrazione.

A fronte di questi doveri certamente il diritto fondamentale del dipendente subisce delle limitazioni, ma l'accertamento di condotte inammissibili, astrattamente riconducibili alla libertà di manifestazione del pensiero, deve avvenire con particolare scrupolo e tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi presenti nella fattispecie considerata.

E' invece avvenuto che la sanzione disciplinare del 5.8.2009, che fa riferimento alle dichiarazioni del 7.3.2009 e la sanzione del 31.8.2009, che fa riferimento alle dichiarazioni del 19.3.2009, sono state adottate senza adeguati accertamenti e, per quel che attiene specificamente alle dichiarazioni del 19.3.2009, non risulta nemmeno provato, come sopra è stato già osservato, che esse siano state rese pubbliche per volontà del ricorrente, oltre che appaiono in ogni caso eccessive.

Le precise affermazioni contenute nella sentenza relative alla valutazione dei due provvedimenti disciplinari si sottraggono quindi alle critiche del Ministero appellante che nella sostanza tende a sovrapporre le valutazioni dell'Amministrazione a quelle del Tribunale, ma senza nulla aggiungere, neppure sul piano della prospettazione, ai fatti quali risultano dagli atti di causa, dei quali già il primo giudice ha ampiamente tenuto conto, se si esclude l'affermazione che i fatti di causa apparirebbero unicamente alle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione e come tali si sottrarrebbero al sindacato del giudice, tesi questa che il Collegio non può condividere.

Ne consegue, per le ragioni stesse indicate nella sentenza che il Consiglio condivide, l'illegittimità del provvedimento di destituzione del 16.2.2011 essendo illegittime le precedenti sanzioni disciplinari che costituivano il presupposto del provvedimento di destituzione.

Conclusivamente l'appello va ritenuto infondato e, come tale va rigettato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti eventualmente

adottabili dall'amministrazione a seguito di possibile rivalutazione dei fatti.

La peculiarità e la novità della questione giustificano la integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE

Raffaele Maria De Lipsis

IL CONSIGLIERE

Antonino Inastasi

IL CONSIGLIERE

Ermanno de Francisco

IL CONSIGLIERE

Alessandro Corbino

L' ESTENSORE

Giuseppe Barone

Depositata in Segreteria il 16 luglio 2015

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)